

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1314

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, BATTAFARANO, BUDIN,
GRUOSSO, MANZELLA, PAGANO, PASQUINI e PIATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2002

Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori
italiani all’estero

ONOREVOLI SENATORI. - La questione del trasferimento in Italia della contribuzione versata dai lavoratori che hanno svolto la propria attività in Svizzera è ormai da molti anni aperta e attende soluzioni adeguate.

L'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea (prevista per il prossimo luglio 2002) comporterà, infatti, la sospensione delle convenzioni bilaterali preesistenti in materia di sicurezza sociale, tra cui anche quella vigente tra la Svizzera e l'Italia, che, tra l'altro, consente il trasferimento dei contributi per la maturazione del diritto alla pensione italiana. L'articolo 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera di sicurezza sociale del 1962, in vigore dal 1973, stabilisce, infatti, che i lavoratori italiani possano ottenere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati in Svizzera, così da realizzare un'unica prestazione di vecchiaia o di anzianità, qualora rientrino definitivamente in Italia e non godano, al tempo stesso, di alcun beneficio di natura pensionistica in Svizzera.

La nuova disciplina in questa materia sarà ispirata ai principi della totalizzazione e della parità di trattamento che rappresentano i cardini dei sistemi di sicurezza sociale dell'Unione europea.

In questo momento, però, la decadenza automatica delle convenzioni e l'estensione *tout court* dei regolamenti dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale alla Svizzera rischia di danneggiare migliaia di cittadini italiani emigrati in questo paese. Sarebbero vanificati diritti acquisiti di lavoratori appartenenti alla fascia d'età più debole (tra i cinquantatre e i sessantacinque anni), soggetti facilmente al licenziamento e di difficoltoso reinserimento nel mondo produttivo.

I rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e dei sindacati italiani ed elvetici hanno da tempo sollevato il problema, fornendo i dati statistici di quanti sarebbero i lavoratori coinvolti da questo mutamento. Ora la platea potenzialmente interessata al trasferimento è quantificabile in circa 25 mila cittadini, rispetto al totale di 315 mila residenti in Svizzera (senza coloro che hanno la doppia cittadinanza); alla cifra si devono evidentemente aggiungere gli italiani ex emigrati e i frontaliere. Il numero dei trasferimenti eseguiti - sempre secondo la CGIE - ha toccato il picco massimo nel 1999 (16 mila unità), riducendosi poi drasticamente nel 2000 (12 mila unità). La tendenza, che, stante i dati attualmente disponibili, sarà confermata anche nei prossimi anni, si spiegherebbe con la diminuita propensione degli italiani ad abbandonare la Svizzera e a rientrare in Italia, ma anche con l'incremento delle domande di trasferimento che si era verificato in vista della paventata entrata in vigore della riforma Dini e successivamente degli accordi bilaterali Svizzera-Unione europea. Inoltre, la normativa attuale, come è noto, obbliga ad avere una contribuzione in Italia di ben dieci anni: un requisito questo che, di fatto, negli ultimi anni ha reso impossibile l'accesso alla pensione minima italiana, spingendo ulteriormente molti emigrati al trasferimento dei contributi. Partendo da queste valutazioni, per risolvere il problema del trasferimento si dovrà considerare che la maggiorazione di spesa derivante per lo Stato sarà ridimensionata proporzionalmente.

I proponenti ritengono che, in attesa di una risistemazione complessiva dell'intera materia ormai ineludibile, sia necessario provvedere tempestivamente.

Il presente disegno di legge prevede un periodo transitorio di sei anni durante il quale la pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, sarebbe calcolata sull'intera retribuzione pensionabile comprensiva dell'anzianità svizzera, fino al compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile

prevista dall'ordinamento elvetico. Esistono ampie convergenze favorevoli alla soluzione del problema, provenienti da tutte le forze politiche, perciò si auspica che in Parlamento si possa trovare un consenso vasto per garantire un *iter* spedito a questo e agli analoghi disegni di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera)

1. Fino al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, ratificato ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino il diritto a pensione di anzianità con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in *pro rata* secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge determinato in 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, in 17.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 29.951 migliaia di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, 11.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e 23.951 migliaia di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 6.000 migliaia di euro per gli anni 2003 e 2004 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(Articolo 2, comma 2)ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSI
(in migliaia di euro)

ANNO	Numero beneficiari	Beneficio medio individuale	Onere complessivo
2002	12.000	0,98	5.888
2003	23.900	1,00	17.812
2004	35.600	1,01	29.951
2005	47.200	1,03	42.296
2006	55.700	1,04	51.779
2007	52.000	1,06	55.029
2008	48.400	1,07	51.883
2009	44.600	1,09	48.585
2010	32.900	1,11	36.413
2011	24.500	1,12	27.441
2012	16.100	1,14	18.371
2013	8.000	1,16	9.218
TOTALE . . .	-	-	394.666

